

METALLI PREZIOSI

Vengono definiti *metalli preziosi* dalla normativa del settore (Decreto Legislativo n. 251/1999 e relativo *Regolamento* di attuazione - approvato con D.P.R. n. 150/2002) i seguenti:

Oro	(simbolo: Au)
Argento	(“ Ag)
Platino	(“ Pt)
Palladio	(“ P t)

Nota: in base alla attuale normativa non sono classificati come *preziosi* alcuni metalli con caratteristiche molto simili al Platino ed al Palladio (in particolare il *Rodio* - simbolo *Rh* - molto usato nei lavori di oreficeria per trattamenti superficiali)

La predetta normativa stabilisce la disciplina dei *Titoli e marchi di identificazione* dei metalli preziosi, finalizzata a garantire la conformità del *titolo* (contenuto in metallo prezioso) effettivo degli oggetti o materie prime realizzati con tali metalli, a quello *dichiarato* dal produttore.

I *Titoli legali* (a cui devono essere prodotti gli oggetti in metalli preziosi) , espressi in *millesimi*, sono i seguenti:

- per il Platino: 950 , 900 , 800 millesimi
- per il Palladio: 950 , 500 “
- per l’Oro: 750 , 575 , 375 “
- per l’Argento: 925 , 800 “

E’ ammesso qualsiasi titolo superiore al *più alto* indicato per ciascuno dei metalli preziosi sopraindicati (ad es. , possono essere prodotti oggetti in lega di Oro, a titolo 800 millesimi o superiore, oppure oggetti in Argento con titolo superiore a 925) - il *Titolo* di ciascun metallo prezioso deve essere impresso sull’oggetto mediante punzoni con *impronta normalizzata* costituita dalle cifre indicanti il titolo, racchiuse in una particolare figura geometrica (vd. allegati al D.P.R. 150/02 , nei Rif. normativi).

Le *materie prime* possono essere prodotte a qualsiasi titolo.